

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI BONDENO PER L'ADESIONE A COMITATI D'ONORE E PER L'UTILIZZO DEL LOGO ISTITUZIONALE (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 29/11/2006).

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio del Comune di Bondeno nonché l'adesione ai Comitati d'onore con riguardo ad iniziative promosse da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per il Comune.
2. Disciplina inoltre i criteri e le modalità per l'uso, da parte di altri soggetti, del logo istituzionale del Comune nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche indicate nella documentazione conservata agli atti.

Articolo 2 – Definizione

1. Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa che ha luogo nel territorio comunale, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale, culturale e sportiva nonché di carattere artistico, storico, scientifico, ambientale ed umanitario.
2. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgano nel territorio comunale, purché siano di precipuo interesse per il Comune e concorrano a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del suo territorio.
3. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico dell'Ente, né la concessione di contributi.
4. Al fine della concessione del patrocinio, l'iniziativa deve essere promossa ed organizzata preferibilmente da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di rappresentatività in ambito almeno comunale.
5. Il patrocinio non può in nessun caso essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro.
6. Il patrocinio è denominato "del Comune di Bondeno" e viene concesso dal Sindaco, ovvero, qualora si riferisca ad iniziativa di stretta attinenza a materie di contenuto prevalentemente tecnico, può essere definito "dell'Assessorato" e concesso dall'Assessore titolare della delega di riferimento.

Articolo 3 – Oggetto del patrocinio

1. Possono essere oggetto di patrocinio:
 - a) eventi quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi se non di specifico interesse dell'Ente stesso;

- b) pubblicazioni a stampa quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli, a carattere occasionale ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente dal proponente. Saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici o culturali o di promozione dell'Ente;
- c) prodotti multimediali e telematici quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd rom, dvd, ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita. Non può essere concesso il patrocinio a siti web, inteso come apposizione del logo istituzionale del Comune nella Home page di cui è titolare il soggetto richiedente, ad eccezione dei casi previsti al successivo paragrafo 2;
- d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale in materia di formazione professionale.

Articolo 4 – Concessione e durata del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune è concesso, previa relativa istruttoria, dal Sindaco con apposita nota.
2. Il patrocinio dell'Assessorato è concesso con apposita nota dell'Assessore competente per materia, previa relativa istruttoria svolta di concerto con l'Ufficio del Sindaco. Della concessione del patrocinio di Assessorato è data comunicazione dall'Assessore interessato nella riunione di Giunta Comunale immediatamente successiva.
3. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere formulata ogni anno.
4. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
5. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previe verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune con il presente atto.

Articolo 5- Comitati d'onore

1. L'adesione a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, è una forma di partecipazione personale del Sindaco o dei singoli Assessori.
2. Per formalizzare l'adesione a un Comitato d'onore si applicano i criteri stabiliti per la concessione del patrocinio.

Articolo 6 – Effetti della concessione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il concesso patrocinio in modo appropriato al livello istituzionale dell'Ente Comune di Bondeno, attraverso le seguenti diciture:
 - a) (...) con il Patrocinio del Comune di Bondeno (Ferrara);
 - b) (...) con il Patrocinio dell'Assessorato (...) del Comune di Bondeno;
 - c) ovvero attraverso l'apposizione del logo istituzionale del Comune di Bondeno nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche vigenti.
2. La concessione del patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

Articolo 7 – Utilizzo del logo istituzionale

1. L'uso del logo istituzionale del Comune di Bondeno da parte di soggetti diversi dell'Ente, può essere effettuato a fronte della concessione del patrocinio se indicato espressamente nella domanda, o previa autorizzazione a seguito di specifica richiesta.
2. Nella richiesta di utilizzo del logo è inoltre necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere il materiale promozionale o pubblicitario/pubblicistico sul quale sarà apposto.
3. Il logo può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell'evento oggetto della concessione di patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio comunale. In questi casi, l'utilizzo del logo istituzionale del Comune di Bondeno deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio e non può protrarsi fino a 10 giorni dopo il termine dell'iniziativa. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, il Comune di Bondeno non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza, o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione, il Comune può essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.
4. L'uso di altri loghi del Comune di Bondeno di forma e caratteristiche grafiche diverse da quelle vigenti non è consentito.

Articolo 8 – Presentazione della domanda di concessione

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Bondeno ovvero l'adesione a Comitati d'onore ovvero la concessione dell'utilizzo del logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco del Comune di Bondeno e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o del soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta. In caso di richiesta specifica di patrocinio di Assessorato o di adesione di un Assessore ad un comitato d'onore, la domanda va inoltrata anche al Sindaco, con le modalità illustrate in questo paragrafo.
2. La domanda deve contenere:
 - a) lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura del soggetto richiedente;
 - b) il programma e la destinazione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità come pure degli elementi che appalesano l'interesse del Comune di Bondeno;
 - c) le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo del logo istituzionale.
3. La documentazione di cui alla lettera a) non deve essere presentata da altri Enti Locali, da Società partecipate dal Comune, nonché dagli altri organismi a cui il Comune partecipa; i soggetti che hanno già ottenuto il patrocinio del Comune per iniziative svolte devono comunicare che non sono intervenute modifiche dello statuto mentre, in caso contrario, devono provvedere ad inviare la documentazione aggiornata.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ente, la domanda di patrocinio è ritenuta NON ammissibile.